



Università
per Stranieri
di Perugia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG: ZD51C74BBA



Università
per Stranieri
di Perugia

Indice – Capitolato Speciale d'Appalto

| | | |
|----------------|---|----------------|
| Art. 1 | OGGETTO DELL'APPALTO | PAG. 3 |
| Art. 2 | OBBLIGHI E ONERI DELLE PARTI | PAG. 5 |
| Art. 3 | DURATA DEL SERVIZIO | PAG. 5 |
| Art. 4 | CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO | PAG. 6 |
| Art. 5 | RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI | PAG. 6 |
| Art. 6 | PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI | PAG. 7 |
| Art. 7 | ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO | PAG. 7 |
| Art. 8 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | PAG. 8 |
| Art. 9 | CODICE DI COMPORTAMENTO | PAG. 9 |
| Art. 10 | TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI | PAG. 9 |
| Art. 11 | CESSIONE DEL CONTRATTO | PAG. 9 |
| Art. 12 | GARANZIA DEFINITIVA | PAG. 9 |
| Art. 13 | PREROGATIVA DELL'ATENEIO | PAG. 10 |
| Art. 14 | FORO COMPETENTE | PAG. 10 |
| Art. 15 | RISERVATEZZA DEI DATI | PAG. 11 |
| Art. 16 | RINVIO | PAG. 11 |
| Art. 17 | DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE | PAG. 11 |



Università
per Stranieri
di Perugia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, consistente nell'attività di assistenza e consulenza a favore dell'Università per Stranieri di Perugia, anche in relazione ai sinistri.

Nel dettaglio la prestazione oggetto del servizio di consulenza e brokeraggio deve prevedere:

- A. i seguenti servizi di base da svolgere funzionalmente all'eventuale indizione ed espletamento di gare per il rinnovo delle coperture attive ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze dell'Università.
- a. esame delle polizze assicurative dell'Università ed individuazione e/o analisi delle carenze con indicazione, al tempo stesso, degli interventi di razionalizzazione più idonei, quando del caso con la conseguente elaborazione di studi di fattibilità volti alla prospettazione delle coperture ottimali, completi delle indicazioni presunte dei premi;
 - b. analisi dei rischi attinenti a tutti i settori di attività che fanno capo all'Università, compresa la valutazione delle esposizioni effettive e probabili, con conseguente individuazione delle misure per il miglioramento delle protezioni attive e passive volte a diminuire i fattori di rischio, comprensive dell'analisi costi-benefici che ne consiglia l'adozione;
 - c. effettuazione a proprie spese della stima, ai fini assicurativi, del valore degli immobili di proprietà, in uso e in locazione all'Università, che deve essere elaborata per il tramite di società altamente qualificata nel settore. Tale stima deve:
 - essere completata in tempo utile alla predisposizione di eventuali nuove procedure di gara per la copertura dei rischi connessi;
 - consentire una corretta attribuzione e valorizzazione dei beni da inserire nelle polizze assicurative onde evitare l'applicazione della c.d. "regola proporzionale" (art. 1907 c.c.);



Università per Stranieri di Perugia

- fornire un elenco dettagliato dei beni da assicurare per conseguire tempi rapidi di accertamento delle perdite subite in caso di sinistro e la conseguente tempestiva di liquidazione del danno;
- permettere un facile aggiornamento dei valori;
- d. rivalutazione, ancorché non analitica, dei beni mobili inventariati;
- e. redazione dei capitolati di gara per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi, anche per singole polizze, ivi compresa:
 - l'assistenza per l'elaborazione degli atti prodromici alle procedure di gara;
 - l'assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara, di valutazione delle offerte di assicurazione e di stipula dei contratti assicurativi;
 - la collaborazione nella determinazione del testo contrattuale
- B. la gestione dei contratti stipulati con le compagnie di assicurazione ed in particolare:
 - a. gestire la scadenza dei premi e degli eventuali conguagli nonché, in generale, degli obblighi verso le compagnie di assicurazione;
 - b. assistere l'Università nella gestione dei sinistri, ivi compresi i sinistri pregressi e non ancora chiusi alla data di inizio dell'incarico;
 - c. rendere pareri formali su richiesta dell'Università, anche con riferimento ai singoli sinistri;
 - d. procedere ad attività di formazione in materia assicurativa del personale dell'Università, mediante incontri con cadenza almeno annuale di non meno 5 ore per giornata formativa;
 - e. messa a disposizione di strumenti e relative applicazioni informatiche accessibili tramite internet per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, che rendano quantomeno disponibili:
 - le informazioni, anche relative a dati contabili, sulle singole polizze;
 - l'elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere al dettaglio di ogni sinistro.
 - f. svolgere le ulteriori attività proposte in sede di gara.



Università
per Stranieri
di Perugia

Art. 2 - OBBLIGHI ED ONERI DELLE PARTI

Nel corso del contratto il Broker deve garantire la tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione. In particolare deve:

- a. collaborare con il precedente e il successivo affidatario del servizio di brokeraggio per il pieno e completo passaggio delle competenze e di eventuale documentazione entro e non oltre trenta giorni dalla stipula del relativo contratto, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia;
- b. garantire all'Amministrazione assistenza assidua con personale in possesso di specifica professionalità, effettuando almeno un incontro mensile presso gli uffici deputati dell'Università per la raccolta della documentazione e per l'analisi di eventuali posizioni anomale, dubbie o la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo, anche non specificatamente legato alle polizze in corso;
- c. fornire l'elaborazione di un report quadrimestrale inerente l'andamento dei sinistri pagati, riservati e senza seguito, corredato da valutazioni tecniche ed eventuali proposte migliorative;
- d. garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicuratrici, obbligandosi a depositare presso il competente ufficio di questa Amministrazione, su richiesta, ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
- e. essere in possesso di polizza RC Professionale così come prevista all'art. 11 del provvedimento ISVAP 16/10/2006 n. 5 indicando la Compagnia e il massimale assicurato.

Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere reso all'Università per Stranieri di Perugia per la durata di tre anni a decorrere dal 01 marzo 2017.

L'Amministrazione si riserva la facoltà:

- a. di rinnovare il contratto per un anno, escluso il tacito rinnovo.
- b. di prorogare il contratto fino a 180 (centottanta) giorni nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'appalto del servizio. La richiesta di proroga deve



Università
per Stranieri
di Perugia

essere inviata per iscritto al Broker aggiudicatario almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto.

Art. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell'Università per Stranieri di Perugia. Pertanto, i compensi spettanti al Broker, come da consuetudine di mercato, sono costituiti dalle provvigioni calcolati sui premi assicurativi, nella misura della percentuale definitiva in sede di gara, e corrisposti alle Compagnie assicurative.

Alla luce di quanto sopra, il Broker non può pretendere dall'Università alcun compenso ulteriore, né rimborso spese di alcuna sorta, per le attività oggetto del presente appalto e non può chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

Art. 5 - RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

Le polizze assicurative in essere, a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali dell'Ateneo, sono allo stato le seguenti:

| Ramo | Compagnia | Periodo di riferimento | Premio annuo lordo Euro |
|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| RC Patrimoniale | Lloyd's Sindacato Leader | 30.06.2016 | - |
| | MARKETFORM | 30.06.2017 | 4.390,00 |
| RCT/O | Generali Ina | 30.09.2016 | - |
| | Assitalia | 30.09.2017 | 11.000,03 |
| Incendio | Reale Mutua Ass.ni | 30.09.2016 | - |
| | | 30.09.2017 | 19.005,30 |
| Incendio (fabbricati di interesse storico) | Reale Mutua Ass.ni | 30.09.2016 | - |
| | | 30.09.2017 | 5.431,80 |
| Furto | Generali Ass.ni | 30.09.2016 | - |
| | | 30.09.2017 | 8.970,00 |



Università
per Stranieri
di Perugia

| | | | | |
|----------------------|-----------|------------|---|-----------|
| Elettronica | UnipolSai | 30.09.2016 | - | 4.978,00 |
| | | 30.09.2017 | | |
| Infortuni Cumulativa | UnipolSai | 30.09.2016 | - | 19.724,01 |
| | | 30.09.2017 | | |

Art. 6 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI E DELLE RELATIVE REGOLAZIONI

L'Università per Stranieri di Perugia provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rimettere tempestivamente all'Università per Stranieri di Perugia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker, per l'espletamento del servizio, deve avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Università, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso dell'appalto.

Il Broker si impegna a designare entro la data di decorrenza dell'incarico, un referente unico, in possesso di specifica professionalità nella materia e adeguata esperienza lavorativa.

Tale referente deve garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e deve riscontrare direttamente ogni richiesta avanzata dall'Amministrazione.



Università
per Stranieri
di Perugia

Deve, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto deve possedere adeguata esperienza lavorativa e professionalità nello svolgimento del servizio.

Qualora il Broker disattenda a tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università avrà facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. "*clausola risolutiva espressa*", nelle seguenti ipotesi:

- a. nel caso in cui l'Università accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.;
- b. nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n.209/2005;
- c. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;
- d. accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- e. mancato rispetto da parte del Broker di quanto contenuto nel progetto tecnico presentato in fase di gara.

L'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., anche qualora il Broker:

- a. non dia inizio all'organizzazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- b. non esegua il servizio in modo strettamente conforme a tutte le disposizioni del contratto di appalto, o comunque non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Università di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- c. sospenda l'esecuzione del contratto per motivi ad esso imputabili;



Università
per Stranieri
di Perugia

- d. rifiuti o trascuri di eseguire le indicazioni impartite dall'Università;
- e. non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Università per Stranieri di Perugia avrà diritto di incamerare l'intero deposito cauzionale, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno e spese a carico del Broker.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'Università si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 9 - Codice di comportamento

Il Broker si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e in particolar modo al codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante pubblicato nel sito web dell'Ateneo al seguente indirizzo:

https://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/normativa/141224_codice_comportamento_unistrapg.pdf e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Art. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m..

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di brokeraggio assicurativo non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Broker aggiudicatario deve costituire per i termini di durata dell'appalto una garanzia fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 103



Università
per Stranieri
di Perugia

D.Ls.n.50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione ex art. 93 comma 2 e comma 3 del D.Lgs.n.50/2016. L'importo del deposito cauzionale sarà, comunque, precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui agli art. 1957, co. 2;
3. la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa relativa al deposito cauzionale definitivo deve essere corredata d'idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti.

Art. 13 – PREROGATIVA DELL'ATENEO

Le proposte del Broker non sono vincolanti per l'Università, che si riserva la facoltà di recepirle o disattenderle senza che dal Broker stesso possano essere sollevate eccezioni di sorta. L'Università esonera il Broker da ogni responsabilità che possa scaturire da iniziative sulle quali lo stesso ha manifestato il proprio disaccordo.

L'Università rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il Broker dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini della partecipazione al presente appalto e dell'esecuzione del rapporto conseguente.

L'Università rimane al pari estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker e le Compagnie assicuratrici per effetto del presente appalto.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie derivanti dal presente appalto sarà competente il Foro di Perugia, in via esclusiva. E' esclusa la competenza arbitrale.



Università
per Stranieri
di Perugia

Art. 15 RISERVATEZZA DEI DATI

Il Broker aggiudicatario è obbligato a porre in essere tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 nonché ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, come pure l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Università per Stranieri di Perugia.

Art. 16 RINVIO

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. "Codice della Assicurazioni"), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e nel Regolamento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (di seguito denominata ISVAP) del 16 ottobre 2006, n. 5 e seguenti.

Il servizio deve altresì essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. n.50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- dal D.P.R. n.207/2010, in quanto applicabile;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 17 DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Agli effetti dell'art. 1341, 2° co. del Codice Civile, il Broker dichiara di conoscere ed approvare specificatamente le disposizioni contrattuali di cui agli artt. 8,9,10 e 14.